



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE TRIBUNALE DELLE IMPRESE  
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Collegio riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

dott. Francesco Mannino	Presidente
dott. Francesco Remo Scerrato	Giudice relatore
dott.ssa Clelia Buonocore	Giudice

visti gli atti del procedimento cautelare n° 14829/15 RG recl. e quelli del procedimento di prima istanza (ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. ante causam) n° 60677/14 RG;

sentiti i procuratori delle parti all'udienza del 6/5/15;

riservata la decisione alla predetta udienza;

osserva in fatto

Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e per consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c., proposti ante causam, la ricorrente S. Spa, richiamato il contratto di appalto con la Università degli Studi di per la progettazione esecutiva e riqualificazione funzionale, ristrutturazione ed adeguamento normativo dell'ex Centro Meccanografico sito a

allegava che erano sorte problematiche con la committente, oggetto di apposite riserve, che ben giustificavano l'intenzione di agire in giudizio al fine di vedere accertata l'intervenuta impossibilità oggettiva nella prosecuzione dei lavori per fatto e colpa della committente. Allegava inoltre che nel frattempo era necessario procedere alla verifica dello stato dei luoghi, al fine di 'fotografare' la situazione, prima che vi fossero modifiche.

Instaurato il contraddittorio con la costituzione in giudizio della resistente Università degli Studi di , il Giudice aveva accolto il ricorso per accertamento tecnico preventivo ed aveva provveduto al conferimento dell'incarico al

Ctu. In particolare il Giudice di prime cure, nell'accogliere il ricorso, aveva evidenziato che apparivano sussistere " ... le esigenze sottese all'accertamento d'urgenza richiesto, considerato che le parti discutono in ordine all'esecuzione del predetto contratto di appalto, le cui opere non risultano ancora completate, con conseguente pericolo di modificazione dello stato dei luoghi ad opera degli eventi atmosferici o di nuovi lavori eseguiti ...".

Con tempestivo ricorso la Università degli Studi

proponendo reclamo avverso la predetta ordinanza, evidenziando che con riferimento ad alcuni accertamenti, incidenti sul progetto, l'appaltatrice era carente di interesse, in quanto non avrebbe comunque potuto pretendere di modificare unilateralmente il progetto, e che, quanto al resto, difettavano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Si costituiva in giudizio la reclamata S.

Spa (avv.ti), che concludeva per l'inammissibilità e comunque per il rigetto del reclamo.

All'udienza del 6/5/15, all'esito della discussione orale, il Collegio si riservava di provvedere sul reclamo.

osserva in diritto.

Il reclamo è inammissibile.

Richiamato quanto esposto in precedenza e rammentata la ontologica distinzione fra accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.) e consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi (art. 696 bis c.p.c.), evidenzia il Collegio che il Giudice di prime cure con il provvedimento qui gravato ha accolto l'istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., motivando la decisione proprio sul presupposto dell'urgenza connessa alla modificabilità dello stato dei luoghi, requisito -quello appunto del pericolo nel ritardo- non richiesto invece ai fini del differente strumento della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi.

Tanto premesso, è necessario affrontare subito l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità sollevata dalla reclamata.

Punto di partenza è l'art. 696 c.p.c., che mentre al primo comma contiene la 'descrizione' del rimedio cautelare e della sua finalità, con chiaro riferimento alla

necessaria ricorrenza dei tradizionali requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* ('Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli artt. 692 e ss, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. ...'), al terzo comma individua la procedura da seguire ('Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni').

Il richiamato art. 695 c.p.c. prevede -o meglio- prevedeva, come poi si vedrà, che "Il presidente del tribunale o il giudice di pace, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile ..."; quindi originariamente l'ordinanza, sia di accoglimento che di rigetto, era espressamente qualificata come non impugnabile e tale previsione era stata giustificata in considerazione della riproponibilità del ricorso, in caso di rigetto, ovvero della provvisorietà e non vincolatività nel merito dell'accertamento (cfr. art. 698 c.p.c.), in caso di accoglimento del ricorso stesso.

A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sent. n° 144/08) è stata invece dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 669 quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova, di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c., non essendo stata ritenuta equivalente la facoltà di reclamo e quella di riproposizione dell'istanza al giudice che ha emesso il provvedimento di rigetto.

Al riguardo la Corte ha evidenziato che la disciplina dell'istruzione preventiva rientra nell'ambito della tutela cautelare, di cui invero condivide la ratio ispiratrice, consistente nell'evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni, con la conseguenza che la non reclamabilità dei provvedimenti, che respingono ricorsi per provvedimenti di istruzione preventiva, appariva come un'incoerenza interna alla disciplina della tutela cautelare, per la discrasia, con riferimento all'art. 3 Cost., che determinava rispetto alla reclamabilità dei provvedimenti di rigetto di istanze cautelari sostanziali e ancor più rispetto alla reclamabilità del provvedimento di diniego di sequestro giudiziario per provvedere alla custodia temporanea di libri, registri, documenti, campioni e di ogni

altra cosa, da cui si pretenda desumere elementi di prova (art. 670, secondo comma, c.p.c.).

E' stato al riguardo affrontato il differente regime nel caso di accoglimento o di rigetto del ricorso per assunzione preventiva dei mezzi di prova, evidenziando che la non impugnabilità dei provvedimenti sia di rigetto che di accoglimento non comportava parità di tutela tra le parti, dal momento che il danno che può derivare al ricorrente da un provvedimento di rigetto può essere irreparabile, mentre quello che può subire il resistente per effetto della concessione ed esecuzione di un provvedimento di istruzione preventiva non è definitivo, alla luce della disciplina positiva (art. 698 c.p.c.).

La Corte ha quindi precisato espressamente che l'intervento, attuato in via additiva per eliminare l'evidenziata illegittimità della normativa in materia di istruzione preventiva, riguardava solo il caso di rigetto e non anche quello di accoglimento del ricorso, sul presupposto che il connotato dell'urgenza e dell'irreparabilità del pregiudizio, in tema di istruzione preventiva, poteva in concreto riguardare appunto solo l'ipotesi del rigetto, ma non anche quella dell'accoglimento.

In conclusione l'intervento della Corte è consapevolmente e ragionevolmente limitato alle sole ordinanze di rigetto di ricorsi proposti ai sensi degli artt. 692 e 696 c.p.c., senza quindi alcun riferimento né possibile estensione, alla luce delle superiori premesse, alle ordinanze di accoglimento; analogamente, attesa la mancanza del requisito del periculum in mora, l'intervento della Corte non può riguardare le ordinanze, sia esse di accoglimento che di rigetto, emesse a seguito di ricorsi ex art. 696 bis c.p.c..

Il reclamo, in sintesi, è pertanto proponibile solamente contro le ordinanze di rigetto dei ricorsi, con cui si invochi l'adozione di provvedimenti in tema di istruzione preventiva per ragioni di urgenza, mentre in tutti gli altri casi continua a trovare applicazione l'art. 695 c.p.c. nel testo originario, con conseguente non impugnabilità e quindi non reclamabilità dell'ordinanza del giudice.

Alla luce delle superiori considerazioni e della chiara e condivisibile motivazione sottesa alla decisione della Corte, non appare neanche possibile accedere, come sostenuto dalla reclamante in sede di discussione orale, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 695 c.p.c., nel senso di prevedere l'impugnabilità e

quindi la reclamabilità dell'ordinanza anche in caso di accoglimento del ricorso d'istruzione preventiva.

Il reclamo, avverso l'ordinanza con cui è stato accolto il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente integrale conferma dell'ordinanza impugnata.


Attesa la natura della controversia e la decisione in rito, le spese di lite del grado vanno compensate.

p.q.m.

- dichiara inammissibile il reclamo e conferma integralmente l'impugnata ordinanza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite del grado.

Roma, 26/5/15

il Presidente  
dott. Francesco Mannino



IL CASO.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
Roma, il 29 MAG 2015  
IL CANCELLIERE C.  
Patrizia Cuttillo  
P. Cuttillo